



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baresa (Or)

P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959

☎ 0783-930049 Fax 0783-930118 - e-mail municipale@comune.baresa.or.it

Pec: amministrativo@pec.comune.baresa.or.it

Prot. n. 5007 del 25.10.2013

ORDINANZA N. 18/2013

OGGETTO: Misure urgenti di polizia veterinaria in tema di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano, in data 23.10.2013, n. 74147, pervenuta in data 24/10/2013, prot. n. 4968, relativamente al sospetto di un focolaio di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento presente nell'azienda identificata col codice n. IT012OR007 ubicata in località "CORONGIU", agro di questo Comune, della quale è proprietaria la Ditta "Società Agricola Corona Elvio & Bruno S.s.", con sede in Baresa, Via S. Sebastiano 27.

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm.;

VISTO il Decreto Legge n. 225 del 9/7/2003;

VISTO il DAIS n. 48 del 16/9/2003;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1968 n. 34;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002, art. 1, comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenute di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio,

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia,

ORDINA

Alla Ditta "Società Agricola F.lli Corona Elvio&Bruno S.s", con sede in Baressa, Via S. Sebastiano 27, proprietaria dell'allevamento presente nell'azienda identificata col codice n. IT012OR007 ubicata in località "CORONGIU", agro di questo Comune; con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro dell'allevamento;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- 3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
- 6) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- 7) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il prorogarsi dell'epidemia;
- 8) la distruzione, l'eliminazione l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- 9) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- 10) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;
- 11) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto;
- 12) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;

I VV.UU, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



Il V. Sindaco
Adriano Cau

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre viene pubblicata all'albo per 15 giorni consecutivi e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
Al Comando di Polizia Locale -SEDE-
Al Comando Stazione Carabinieri -GONNOSNO'-
Al Comando Carabinieri NAS- ORISTANO-
Al Comando Polizia Stradale -ORISTANO-
Al Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. -ALES-
Al servizio Veterinario ASL n 5 -ALES-
Al Servizio Igiene Pubblica ASL n 5 -ALES-
Ai Sindaci dei Comuni confinanti